

FEDERCACCIA TOSCANA CALENDARIO VENATORIO 2025/26

AREZZO

Approvato dalla Giunta RT con Delibera nº 739 del 09/06/2025

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ...omissis...

A VOTI UNANIMI DELIBERA

- 1) di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle seguenti specie per i periodi di seguito indicati:
- 1.1) dal 21 settembre al 31 dicembre 2025 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agrituristico-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2026, in presenza di specifici piani di
- 1.2) dal 21 settembre al 30 novembre 2025 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie sono indicate nell'Allegato B al presente atto. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2025 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agrituristico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026 in presenza di specifici piani di prelievo;
- 1.3) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025 la caccia è consentita alla specie allodola;
- 1.4) dal 21 settembre al 8 dicembre 2025 la caccia è consentita alla specie lepre comune;
- 1.5) dal 21 settembre 2025 al 30 ottobre 2025 la caccia è consentita alle specie combattente e quaglia; per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito sino al 31 dicembre 2025;
- 1.6) dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della l.r. 20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1º gennaio 2026 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;
- 1.7) dal 1 novembre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita alla specie moretta;
- 1.8) dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, moriglione, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago (minilepre). Per il silvilago non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul
- 1.9) la caccia alla volpe a partire dal 10 dicembre 2025 e fino al 31 gennaio 2026 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento. Nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dell'istituto:
- 1.10) la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2026 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l'uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.5) e nelle Aziende Faunistico Venatorie;
- 1.11) la caccia alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza è consentita all'interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono.
- 2) di autorizzare la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:
- 2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 nel rispetto dell'arco temporale di quattro mesi consecutivi previsto dall'art.18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992. Nel mese di ottobre 2025 sarà cura degli ATC, in collaborazione con i distretti di gestione, attuare una ordinata organizzazione del prelievo venatorio del cinghiale in braccata, al finedi garantire lo svolgimento delle altre forme di caccia:
- 2.2) nelle aree vocate di cui all'art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo, gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;
- **2.3)** il prelievo selettivo sulla specie **cinghiale** nelle **aree non vocate e vocate**, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994, è consentito per tutto l'arco annuale previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 631 del 26.05.2025 e dalla data di approvazione della presente delibera è consentito il prelievo da un'ora prima del sorgere del sole fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b) del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 dellalegge 9 luglio 1990, n. 185.
- Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a 100 metri di distanza dal confine dell'area vocata;
- 2.4) nelle aree non vocate appartenenti al territorio a caccia programmata, la caccia è consentita in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025) e in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) a tutti i cacciatori iscritti all'ATC:

Elaborazione grafica e stampa a cura di

Federcaccia Toscana - Unione Cacciatori Toscani

tel.055/219040 - 055/2657446

mail: fidc.toscana@fidc.it http: www.fidc-uct.it



N.B.: si sottolinea che a fini giuridici e di eventuale contenzioso amministrativo e penale il presente volantino non ha valore alcuno e che fa testo la Delibera di Giunta RT n° 739 del 09/06/2025 ed eventuali s.m.i. pubblicate sul BURT e sul sito http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali

- 2.5) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie poste in area non vocata è consentita in selezione (per tutto l'arco annuale), in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025) e in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026). E' consentita inoltre all'interno delle aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale, la tecnica della braccata dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie è consentita l'attività venatoria in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025), in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e in braccata all'interno del periodo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;
- 2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione (per tutto l'arco annuale), in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025) e in girata (1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026). E' consentita inoltre in braccata 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Nei recinti posti all'interno della Aziende Faunistico Venatorie è consentita l'attività venatoria in forma singola (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025), in girata (dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026) e in braccata all'interno del periodo dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. Può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il
- 2.7) ai sensi di quanto previsto all'art. 74, comma 4 del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate, nel territorio a caccia programmata, è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto nei limiti quantitativi stabiliti nel piano annuale di prelievo relativo al distretto, approvati dalla Giunta regionale;
- 2.8) ai sensi di quanto previsto all'art. 68, comma 4 del DPGR 36/R/2022 nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre.
- 3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:
- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori titolari di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura:
- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie; - moretta, 10 capi per cacciatore;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali. dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore:
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. E obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione l'utilizzo della App TosCACCIA. Il massimo contingente abbattibile sul territorio regionale è 420 capi;
- tordo sassello: 200 capi per cacciatore;
- cesena: 150 capi per cacciatore.
- 4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 20/2002, le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane
- 4.1) dal 10 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);
- 4.2) dal 10 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata alle squadre che sono state comunicate all'ATC e ai cacciatori autorizzati dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;
- 4.3) dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 l'utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000. L'eventuale manifestazione di "ondate di gelo", oppure il verificarsi di condizioni climatiche che risultano molto critiche per la specie, comporterà la sospensione della caccia sulla specie previa comunicazione della Regione Toscana di specifico avviso nel sito istituzionale e nei siti degli ATC regionali, nonché mediante messaggistica inviata agli utilizzatori del tesserino venatorio digitale:
- 4.4) dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 la caccia vagante, anche con l'utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie;
- 4.5) dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoja e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell'Allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4.6) dal 1 gennaio al 31 gennaio 2026 è consentito altresì l'utilizzo del cane da riporto per la caccia da appostamento fisso o temporaneo;
- 4.7) dal 10 dicembre 2025 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in forma singola secondo quanto previsto dai precedenti punti 2.4, 2.5 e 2.6. E' inotre consentito l'uso del "cane limiere" abilitato ENCI per la caccia al cinghiale in girata secondo quanto previsto dai precedenti punti 2.4, 2.5 e 2.6;
- 4.8) dal 10 dicembre 2025 al 31 dicembre 2025 l'uso del cane da seguita è consentito per la caccia al silvilago (minilepre);
- 4.9) dal 10 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 è consentito l'utilizzo del cane da tana per la caccia
- 4.10) il prelievo selettivo delle specie ungulate deve essere svolto senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati.
- 5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito nel periodo dalla quarta domenica di agosto (24 agosto) al giovedì precedente la terza domenica di settembre (18 settembre), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole fino alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nella settimana dal 24 al 30 agosto (compresi) l'addestramento cani sarà consentito solo dal sorgere del sole fino alle ore 11.00.

6) di prendere atto che per l'uso ed il trasporto di munizioni contenenti pallini di piombo nelle zone umide e a 100 metri dalla stesse vige il divieto previsto dalla normativa vigente (normativa europea e Legge 157/1992 art. 31 commi 1bis, 1ter, 1quater come introdotti dalla Legge n. 136 del 9 ottobre

7) di disporre, ai sensi della delibera di Giunta regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

• nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;

- · divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- · divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythya fuligula) e Combattente (Philomachus pugnax);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;
- · relativamente alle ZPS ricadenti in zona umida (Stagni Piana Fiorentina, Bientina, Padule di Fucecchio, Massaciuccoli, Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone, Valle dell'Inferno e Bandella, Stagni Piana Pratese, Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano), divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie

Codone (Anas acuta), Marzaiola (Spatula querquedula), Mestolone (Spatula clypeata), Alzavola (Anas crecca), Moriglione (Aythya ferina), Canapiglia (Mareca strepera), Fischione (Mareca penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus).

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale cartaceo debba essere consegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il venerdì precedente la terza domenica di settembre di ciascun anno.

9) di disporre altresì che ai sensi della DGR n. 803 del 24.07.2017, l'utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui all'applicazione denominata "TosCaccia" sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo; i cacciatori registrati sulla suddetta applicazione e che la utilizzano, sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo. I cacciatori residenti anagraficamente in Toscana, devono, entro e non oltre il 20 settembre 2025 per l'annata venatoria corrente, scegliere una delle due seguenti opzioni:

a) utilizzare l'App TosCaccia installata sul proprio cellulare al posto del tesserino cartaceo; b) utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale, disinstallando la App TosCaccia dal proprio cellulare, se precedentemente installata.

10) di disporre che, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 3/1994 all'articolo 28, comma 9 bis, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento accertato; di evidenziare che per la caccia nelle aziende agrituristico venatorie non sia obbligatoria l'annotazione dei giorni di caccia e dei capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, fermo restando il necessario possesso di tale documento. L'annotazione della casella di "caccia in forma vagante" è opzionale ed è fatta dal cacciatore esclusivamente per contribuire alla

11) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici piani di prelievo adottati con delibere della Giunta regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 2 della l.r. 20/2002. Tali giornate assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti debbono essere annotate utilizzando o l'ap<mark>plicazione</mark> denominata "TosCaccia" o i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartac<mark>ea in uso presso gli</mark> ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002; nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo, le giornate di caccia debbono comunque essere annotate nel tesserino venatorio di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002 o nella App "TosCaccia".

12) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, sarà autorizzata e disciplinata con successiva deliberazione. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2 della L. 157/1992 il calendario venatorio per le specie interessate dalla pre-apertura subirà una sospensione oppure una anticipazione della data di chiusura di pari durata dell'arco temporale di apertura anticipata.

13) di approvare l'Allegato Tecnico al Calendario Venatorio 2025/2026 (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

14) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate nell'allegato B). Qualora tali disposizioni siano in contrasto con il calendario venatorio si applica la disciplina più restrittiva.

15) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28, comma 11 della l.r. 3/1994 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio.

16) di dare atto che è fatto obbligo per tutti i cacciatori provenienti da altre regioni, di essere registrati e di possedere il relativo codice cacciatore nella piattaforma anagrafica regionale RTCaccia.

17) di dare atto che è fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it).

18) di integrare il punto 4 della DGR 631/2025 (aree vocate al cinghiale) con il seguente: - prelievo in forma singola nelle AFV, nelle AAV e nei recinti delle AFV: 1° ottobre- 31 gennaio nei giorni previsti dal Calendario Venatorio (con l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì), per il periodo indicato nel Calendario Venatorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della

Allegato B) PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SINGOLI COMPRENSORI REGIONALI: ...omissis... **AREZZO**

1) Limitazioni per l'esercizio venatorio nelle Z.P.S. del comprensorio di Arezzo:

1) Limitazioni per l'esercizio venatorio nelle Z.P.S. del comprensorio di Arezzo:
ZPS "Valle dell'Inferno e Bandella":
I divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Gunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione" reperibile alla seguente pagina web istituzionale:
https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2

https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2
La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana
(http://www.502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html)
Aree Contigue, approvate con precedenti atti dalla Provincia di Arezzo, delle ZPS "Valle Dell'Inferno e Bandella" e
"Ponte Buriano – Penna":divieto di caccia, oltre al martedi e venerdì, anche nella giornata della domenica solo
nella zona segnalata da apposite tabelle; divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell'area
contigua segnalata da apposite tabelle; divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell'area
contigua segnalata da apposite tabelle; divieto di caccia da del fefttuare forme di caccia di elevato impatto
di cinque (5) capi, nella zona segnalata dell'Area contigua; divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto
acustico (quali il cosiddetto "scaccio") al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale.
2) Divieti particolari di caccia: FIUME ARNO: divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il
suo percorso a valle dell'abilatio di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Gli
appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno.
SENTIERO DELLA BONIFICA Vista la classificazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del nuovo Codice della Strada della
pista ciclabile denominata "Sentiero della bonifica", a tale pista ciclabile si applicano le disposizioni relative ai
divieti speciali di caccia di cui all'art. 33, comma 1 della L.R. 3/94 e cioè la distanza da strade e vie di
comunicazione.

3) Caccia nel mese di gennaio: La caccia vagante nel mese di gennaio 2026 è consentita, sia senza cane sia con

3) Caccia nel mese di gennaio: La caccia vagante nel mese di gennaio 2026 è consentita, sia senza cane sia con l'uso di non più di 2 cani da ferma o da cerca (di razze riconosciute Enci) lungo i corsi d'acqua (non oltre i 50 metri "dal limite delle acque"), nelle colmate e nelle zone di pianura sotto elencate: TIPOLOGIA DESCRIZIONE

CANALE M. della CHIANA per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia ad eccezione dei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, ai sensi dell'art. 2 lett. F-bis del nuovo codice della strada (tutela dell'utenza debole della strada) devono essere rispettate, durante l'esercizio della caccia, le distanze stabilite dall'art. 33 della L.R.T.

n. 3/94;
FIUME TEVERE per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME MARECCHIA per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME CERFONE dal confine con l'Umbria al confine con il Comune di Arezzo;
FIUME SINGERNA dalla loc. Ponte Singerna al confine con i'Oasi di Protezione Montedoglio;
TORRENTE PRESALE dalla località Due Fiumi alla confluenza con il Marecchia;
TORRENTE SOVARA per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME FOGLIA per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA a valla della strada regionale n.71;
TORRENTE NICCONE dall'intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località
Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l'Umbria;
TORRENTE ESSE nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciar

TORRENTE ESSE nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana; LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO COLMATE Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di

COLMATE Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Hilo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Bropro della colmatina di Brolo, fino alla Via Golmatina di Brolo, fino alla Via Comuna di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all'imbocco del torrente Esse. Da qui per l'argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l'argine destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest'ulmo fino alle Cateratte. Da qui strada campestre che conduce all'ovile dei Pratoni. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce.

ZONA DI PIANURA: VALTIBERINA Dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in villa fino al confine con L'Osai di Protezione di Montefoglio fino all'omorpine centrale. Da qui lato destro del Tevere fino

confine con L'Oasi di Protezione di Montedoglio fino all'omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all'imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle, torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro, Confine umbro fino alla statale E/45. ZONA DI PIANURA: VALDICHIANA Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a

Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S. Luberto, Ouindi strada vicinale Catorcio-Casaccia-Fratticciola, Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo.

fino al Ponte di Monsigliolo.

4) Progetto di studio sulla lepre
Le lepri catturate nelle Z.R.C. del Comprensorio di Arezzo e successivamente liberate nel territorio a gestione
programmata sono state dotate di marca auricolare. I cacciatori che abbattono una o più di queste lepri sono
tenuti a riconsegnare tali marche di riconoscimento al Settore attività Faunistico venatoria, sede territoriale di
Arezzo (contatti telefonici: 055/4382631 e 055/4382613)

Sintesi delle altre disposizioni del Calendario venatorio riportate nella Legge regionale n.20 del 10 giugno 2002 e successive modifiche e integrazioni:

successive modifiche e integrazioni:
Stagione venatoria e giornate di caccia (Art. 1 L.R 20/2002)
La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedi, mercoledi, giovedi, sabato e domenica.
Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedi e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

Giornata venatoria (Art.2 L.R 20/2002)

L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);

dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);

dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);

dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15; dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;

dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;

dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38

dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;

dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione: la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto; la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Modalità e forme di caccia (Art.3 L.R. 20/2002) L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre è consentito, anche con l'ausilio del cane, in L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentitio solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Non è consentita la posta alla beccaccia ne la caccia da appostamento al beccaccino.

La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Carniere giornaliero (Art. 4 L.R. 20/2002)

Carniere giornaliero (Art.4 L.R. 20/2002)
Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità: lepre: un capo; palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi; beccaccia: tre capi; ...omissis...

I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente.

regionale competente. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i

rer gir unguari i cui prelievo avvenga neia-inibito di piani di abbattimento non sono applicati riiniti di cui ai coninia i e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Allenamento ed addestramento cani (Art.5 e 8 L.R. 20/2002)

...omissis... L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre danneggiamento di cui aliratticolo 42, cominia 2, dena in. 3, 1997 - 5 de di composito di 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. ...omissis...L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di preapertura.